

TI_GERICHTE 11.2022.166 vom 17. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.166_d20220817

FR: TI_GERICHTE 11.2022.166 du 17 août 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2022.166 del 17 agosto 2022

Regeste

Irricevibilità di un appello contro decreto supercautelare

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

E. 2

I provvedimenti cautelari emanati dal giudice senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), per contro, non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnabile è invece un decreto con cui il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto, ovvero senza indire udienze né sollecitare osservazioni scritte (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii; RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Se tuttavia, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, quel decreto non potrà essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte.

E. 3

Il concreto il Pretore aggiunto ha emanato il decreto cautelare in esame senza sentire le parti. Ricevuta il 31 ottobre 2022 la comunicazione di AO 1, egli ha statuito senza indugio il 3 novembre 2022, revocando il precedente decreto supercautelare e confermando, indirettamente, il contraddittorio cautelare del 24 novembre 2022 (v. anche disposizione ordinatoria del 4 novembre 2022). Il decreto cautelare in questione è stato quindi manifestamente emesso senza contraddittorio. Se ne conclude che, diretto contro un decreto superprovvisionale (nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC), l'appello in esame va dichiarato irricevibile

E. 4

L'emaneazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

E. 5

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

E. 6

Quanto ai rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautelare, nondimeno, in un ricorso in materia civile il ricorrente può censurare soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese. 3. Notificazione a: – ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il vicepresidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.